



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Artt. 37-39 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Indirizzi per l'individuazione del Responsabile per la Protezione di Dati Personali (RDP / DPO) della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito denominato "GDPR");

VISTA la Sezione 4 del suddetto GDPR che disciplina il "Responsabile della protezione dei dati" ed, in particolare, l'art. 37 che, tra l'altro, prevede:

- l'obbligo per il Titolare del Trattamento [...] di designare il Responsabile della protezione dei dati (RDP / DPO) ogniquale volta «*il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali*» (art. 31 par. 1 lett.a);
- il RDP «*può essere un dipendente del titolare del trattamento [...] oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37 par. 6);

DATO ATTO che, a mente della qualificazione del Titolare del trattamento come contenuta nell'art. 4. par. 1, n. 7 del GDPR, in ambito pubblico il Titolare è identificato nell'Ente nel suo complesso e, pertanto, detto ruolo è posto in capo alla Giunta Regionale;

VISTO il "Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679)", approvato con DGR n. 41 del 3.02.2021, contenente un sistema di misure organizzative e procedurali funzionali all'adeguamento al GDPR ed alla sua concreta attuazione;

VISTO in particolare il par. 2.5 del suddetto Disciplinare recante "Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)" che, tra l'altro prevede:

- «*1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") è individuato nella figura unica di un dirigente di ruolo della Giunta Regionale d'Abruzzo, ovvero (in alternativa) di un professionista scelto tramite procedura ad evidenza pubblica.*
- *2. Il RPD può essere scelto fra i Dirigenti della Giunta Regionale d'Abruzzo purché in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei*

dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione regionale [...].

3. Nel caso in cui il RPD non sia un dirigente dell'Ente, l'incaricato persona fisica è selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica fra soggetti aventi le medesime qualità professionali richieste al dirigente, che abbiano maturato approfondita conoscenza del settore e delle strutture organizzative pubbliche di elevata complessità, nonché delle norme e procedure amministrative alle stessi applicabili. In tal caso i compiti attribuiti al RPD sono indicati in apposito contratto di servizi[...].»

VISTI gli atti recanti l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale, ed in particolare la DGR 56 del 28.01.2020 e la DGR n. 153 dell'11 marzo 2020 con le quali è stato istituito ed organizzato il "Servizio Autonomo Controlli ed Anticorruzione" al quale sono attribuite, oltre alle funzioni in materia di "prevenzione della corruzione", "trasparenza" e "controlli di regolarità amministrativa", funzioni in materia di "privacy" ricondotte ad apposito ufficio denominato "Tutela della Privacy";

CONSIDERATO che nel funzionigramma approvato con la suddetta Deliberazione n. 153/2021, le funzioni dell'ufficio "Tutela della Privacy" corrispondono sostanzialmente a quelle proprie del Responsabile della Protezione dei dati personali ed in tal senso, invero, nel Disciplinare approvato si precisa che l'ufficio predetto «è posto a supporto del RPD al fine di garantirne in modo adeguato la necessaria autonomia funzionale. A tal fine il medesimo Ufficio è ridenominato 'Ufficio di supporto al RPD'»;

VISTA, altresì, la DGR n. 654 del 2.11.2020 con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stato individuato "Responsabile per la Protezione Dati" della Giunta regionale il Dirigente *pro tempore* del "Servizio Autonomo Controlli ed Anticorruzione", Dirigente che nell'anno in corso verrà a collocato in quiescenza;

CONSIDERATO altresì che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in recente Documento di indirizzo (Provvedimento del 29.04.2021, n. 186), richiamando le disposizioni del GDPR di specifico riferimento (art. 38 par. 3 e 6, Cons. n. 97) e le Linee Guida del WP29, ha riportato l'attenzione sul tema delle potenziali incompatibilità e situazioni conflitto di interessi tra il ruolo di RDP e la titolarità di altri incarichi (come, ad esempio, anche quello di RPCT), raccomandando, per il caso di individuazione all'interno dell'ente ma anche con riferimento al RDP di provenienza esterna, che eventuali altri compiti e funzioni, pur legittimamente svolti dal RPD come previsto dall'art. 38 par. 6 del GDPR, non siano tali da determinare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero da impedire la necessaria indipendenza o anche da incidere negativamente, a causa del cumulo di impegni, sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il GDPR attribuisce al RDP;

RITENUTO, onde pervenire alla nomina del RDP all'atto della cessazione dell'attuale incarico, evitando qualsiasi soluzione di continuità non consentita per il ruolo *de quo* nonché le possibili incompatibilità con il ruolo di RPCT intestato sotto il profilo organizzativo al Dirigente del "Servizio Autonomo Controlli ed Anticorruzione", di avviare le procedure finalizzate all'individuazione del RDP che, nel rispetto della normativa di riferimento ed alla luce degli indirizzi espressi in merito dal Garante, succederà all'attuale alla data di cessazione del relativo incarico;

EVIDENZIATO che, a mente delle disposizioni del GDPR, degli indirizzi dettati al riguardo dal Garante e di quelli contenuti nel richiamato Disciplinare della Giunta regionale, il Responsabile della Protezione Dati deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare

della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, della conoscenza delle procedure amministrative, anche di settore, nonché della capacità di assolvere le funzioni ed i compiti di cui all'art. 39 del GDPR, il cui svolgimento deve essere caratterizzato da autonomia ed indipendenza tali da garantire l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 39, par. 1 del GDPR e di quanto previsto dal par. 2.5 del Disciplinare approvato con la DGR 41/2021, il Responsabile della Protezione Dati svolge attività di promozione, consulenza e verifica della corretta applicazione del GDPR, mantiene le relazioni con l'Autorità Garante e funge da punto di contatto con gli interessati per agevolare l'esercizio dei loro diritti, ed in particolare è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare ed ai DAT in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre normative in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o ai DAT i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, ed a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;*
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, ferme restando le responsabilità del Titolare. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e dei delegati;*
- c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai DAT;*
- d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a:*
 - necessità di condurre o meno una DPIA;*
 - quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;*
 - opportunità di condurre la DPIA con le risorse interne ovvero externalizzandola;*
 - indicazione delle salvaguardie da applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate;*
 - verifica sulla corretta effettuazione della DPIA e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;*
- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare al Garante;*
- f) verificare la corretta tenuta del Registro informatizzato dei trattamenti;*
- g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare e i DAT si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD;*

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di procedere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 37, par. 6, nonché dei principi e regole contenute nel Disciplinare approvato con DGR n. 41/2021:

- 1) ad un'indagine interna volta a verificare la disponibilità di personale dirigenziale in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione dell'incarico di RPD, nel rispetto della normativa di riferimento ed alla luce degli indirizzi espressi in merito dal Garante;
- 2) all'attivazione, in caso di esito negativo della suddetta indagine, della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento all'esterno dell'incarico di RPD attraverso contratto di servizi;

PRECISATO che, al fine di garantire l'effettività della funzione nel rispetto dei requisiti e principi qualificanti della medesima, per la durata dell'incarico si ritiene congruo un periodo di anni 3 (tre);

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

VISTA la DGR del 28.06.2021, n. 392, recante: *Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" - Conferimento, ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii., delle funzioni di dirigente, alla Dott.ssa Ilda Coluzzi, Dirigente del Servizio "Personale"*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento attraverso la sottoscrizione dello stesso;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale,

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 37 par. 6, nonché dei principi e regole contenute nel Disciplinare approvato con DGR n. 41/2021:

- ad un'indagine interna volta a verificare la disponibilità di personale dirigenziale in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione dell'incarico di RDP, nel rispetto della normativa di riferimento ed alla luce degli indirizzi espressi in merito dal Garante;
- all'attivazione, in caso di esito negativo della suddetta indagine, della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento all'esterno dell'incarico di RDP attraverso contratto di servizi;

2. di demandare al competente Servizio l'espletamento delle procedure di cui sopra secondo gli indirizzi riportati nella narrativa del presente provvedimento;

3. di riservarsi eventuali precisazioni dell'assetto organizzativo della funzione all'esito delle procedure di cui sopra;

4. di dare atto che dal presente provvedimento, allo stato, non discendono oneri a carico del bilancio regionale e che in caso di attivazione della procedura volta all'affidamento di incarico esterno si procederà all'assunzione dei necessari atti di spesa.

SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE - CAP

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore

Dott.ssa Everina Di Filippo

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

Il Dirigente del Servizio Autonomo

Controlli e Anticorruzione

Avv. Ilda Coluzzi

(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta

On. Marco Marsilio

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====